

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 26 settembre 2012, composta dai seguenti magistrati:

Rita Arrigoni	- Presidente
Maurizio Graffeo	- Consigliere
Francesco Albo	- Primo referendario - relatore
Giovanni Di Pietro	- Referendario
Paolo Bertozzi	- Referendario

\*\*\*\*\*

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;  
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto l'art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista deliberazione di questa sezione di controllo n. 130/2011/INPR avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2010";

vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana dell'8 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata al legale rappresentante e al Presidente del Collegio dei revisori la predetta deliberazione di questa Sezione di controllo, nonché i relativi questionari ai fini della loro ritrasmissione da parte del Collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione del consuntivo;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del comune di la Provincia regionale di Caltanissetta (CL) pervenuta a questa Sezione regionale in data in data 1/2/2012;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per gli adempimenti di cui al menzionato comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore, Primo referendario dott. Francesco Albo;

\*\*\*\*\*

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo intestata dalla legge alla Corte, essendo la stessa volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/2007, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100, ma anche art. 81 Cost., 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione, e tiene anche conto del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del titolo V della Costituzione (L. cost. n. 3/2001).

In armonia con i principi autonomistici sanciti da tale riforma costituzionale, esso ha natura non "interdittiva", bensì "collaborativa", in quanto mira nell'interesse del singolo ente e dello Stato - comunità, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo che l'ente stesso possa responsabilmente assumere le decisioni più opportune, attraverso un virtuoso processo di autocorrezione.

Dalla finalizzazione di tale controllo alla verifica del rispetto di vincoli di natura squisitamente finanziaria è agevole comprendere come il riscontro che in questa sede si compie miri fondamentalmente a fare emergere quelle anomalie e disfunzioni che siano in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica. Pertanto la gravità della irregolarità va fondamentalmente riferita, nell'ambito dell'analisi che si compie in questa sede alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con particolare attenzione anche alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo all'indebitamento ex art. 119 Cost., all'osservanza delle limitazioni previste in materia di spese per il personale ed in generale a comportamenti difformi dalla

sana gestione finanziaria dell'ente che siano in grado di refluire negativamente sulla capacità, attuale o futura, della conservazione degli equilibri di bilancio.

\*\*\*\*\*

Dall'esame della predetta relazione, redatta dall'organo di revisione della Provincia regionale di Caltanissetta (CL), e dalla successiva istruttoria, è emerso:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010 (05/07/2011) rispetto ai termini di legge;
2. disavanzi strutturali della gestione di competenza nel triennio 2008/2010, (anno 2008 € 7.038.564,00 anno 2009 € 2.302.355,00 e anno 2010 € 5.118.264,00). Sul punto, si richiama quanto disposto dal principio contabile n. 3 punto 60 lett. b);
3. irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi non in linea con il principio di tassatività di cui al pr. Contabile n. 2 punto 25, in relazione alle seguenti voci contabili:
  - a) lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza s.p. n. 23, (€ 224.250,13);
  - b) anticipazioni per lavori di manut. straordinaria alla ditta Selene Costruzioni s.r.l. (€ 97.722,45).
  - c) somme spettanti a seguito di atto di pignoramento dovuta alla ditta Imm.le Pia di Mussomeli, (€ 106.607,91);
  - d) anticipazioni per conto raffineria di Gela per le utenze elettriche, (€ 2.000,00);
  - e) anticipazioni per conto del CSA pagamento canoni e consumi gas", (€ 30.000,00);
  - f) anticipo fondi progetto POLIS", (€ 22.279,15);
  - g) anticipo somme da parte della provincia a seguito di condanna in solido con la Regione", (€ 876.121,54);
  - h) pagamenti fatture ENEL Energia spa, ( € 10.139,83);

\*\*\*\*\*

All'adunanza pubblica del 26 settembre 2012 in rappresentanza dell'Amministrazione, che ha fatto pervenire agli atti una memoria (prot. C.d.C. n. 7869 del 21/09/2012), erano presenti il segretario generale e il dirigente dei servizi finanziari, delegati dal legale rappresentante.

Per quanto concerne il primo punto, l'ente in sede di controdeduzioni si è limitato a ricostruire le tempistiche delle varie fasi procedurali di approvazione.

La Sezione esorta il comune a porre maggiore attenzione al rispetto dei termini di legge e a porre in essere i necessari interventi correttivi, onde evitare il rischio di sostituzioni commissariali, i cui oneri sono a carico dell'ente, salvo rivalsa nei confronti degli organi eventualmente responsabili del ritardo (art. 24 comma 3 L.R. n. 44/1991).

Con riferimento alla problematica del disavanzo di gestione (5,1 milioni di euro nel 2010), l'amministrazione ha dichiarato di aver utilizzato l'avanzo di amministrazione per oltre 7,7 milioni di euro, in gran parte finalizzato a spese d'investimento.

La Sezione, nel prendere atto, ricorda la natura straordinaria di tale fonte di finanziamento, strutturalmente inidonea ad assicurare nel tempo gli equilibri di bilancio, e raccomanda una revisione della spesa, da ricondurre necessariamente nell'alveo delle reali capacità finanziarie dell'ente.

Parimenti problematico risulta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quale fonte di finanziamento, in quanto influenzato da un'elevata mole di residui attivi datati, che ne mina l'attendibilità, anche in termini di effettiva possibilità di utilizzo.

Con riferimento all'indebito utilizzo dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi, le controdeduzioni dell'amministrazione risultano in parte inidonee a superare le perplessità della Sezione.

L'utilizzo di tali capitoli al di fuori dei casi tassativamente elencati nel principio contabile 2.25, infatti, può rivestire profili di grave criticità in quanto le partite di giro non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini del computo dei saldi rilevanti per il patto di stabilità, proprio in ragione della loro neutralità e della propedeuticità rispetto alla realizzazione di interessi istituzionali di terzi.

Ciò rileva, in particolare, con riferimento alle anticipazioni per lavori assistite da contributo ministeriale, soprattutto nel caso in cui (lett. b) il mancato riaccredito delle somme nell'esercizio di riferimento ha finito per alterare indebitamente i saldi del patto di stabilità interno. Da qui, la necessità che l'ente verifichi l'incidenza di tale operazione sull'effettivo rispetto del vincolo e ponga in essere i necessari interventi correttivi a riguardo.

In ogni caso, giova ricordare che la prassi di utilizzare i capitoli relativi ai servizi per conto terzi come una sorta di "conto intermedio", con successiva compensazione amministrativa ai pertinenti capitoli di bilancio, oltre a violare il citato principio di tassatività e il principio di veridicità del bilancio, risulta irregolare perché rappresenta, sia per competenza che per cassa, una duplicazione con le movimentazioni contabili agli ordinari capitoli di entrata e di spesa. Sul punto, si rinvia al divieto recentemente introdotto dal legislatore nazionale con l'art. 7 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 118/2011.

Perplessità, inoltre, si manifestano con riferimento all'operazione di anticipo di consistenti somme da parte dell'amministrazione provinciale a seguito di condanna in solido con la Regione (cfr. lett. g, euro 876.121,54), in relazione alla quale è emerso che l'ente si è fatto carico di una quota debitoria non di propria pertinenza, sulla cui spettanza pende giudizio di appello. Si raccomanda, sul punto, una particolare attenzione nella tutela delle proprie posizioni creditorie.

P. Q. M.

- accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

O R D I N A

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio provinciale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione "delle necessarie misure correttive", come previsto dal comma 168, dell'art.1,

della legge n. 266 del 2005, oltre che al Presidente ed all'Organo di revisione della Provincia regionale di Caltanissetta (CL).

D I S P O N E

che l'ente trasmetta a questa Sezione di controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare per le funzioni di vigilanza previste dall'art. 1 comma 168 della L. n. 266/2005.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)

IL PRESIDENTE

(Rita Arrigoni)

Depositato in segreteria il 12 ottobre 2012

IL DIRIGENTE

(Maria Di Francesco)